



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
GUARDIA COSTIERA  
CAPITANERIA di PORTO di OLBIA

ORDINANZA N° 34/2009

DISCIPLINA SBARCO DEL TONNO ROSSO (*Thunnus thynnus*)

Il C.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Olbia;

- VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione e l'art. 97 del D.P.R. n. 1639/68;
- VISTA la Legge 14 Luglio 1965, n° 963, come modificata dal decreto legislativo 26 Maggio 2004 n° 153, recante la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 2371/02 della Commissione del 20 Dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 2807/83 della Commissione del 22 Settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli stati membri;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 2847/93 del Consiglio del 12 Ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 869/04 del Consiglio de 26 Aprile 2004 che modifica il Regolamento (CE) n° 1936/01 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 1984/03 del Consiglio del 08 Aprile 2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativa al "tonno rosso", al "pesce spada" e al "tonno obeso" ;
- VISTO l'art. 11 all. III° parte G del Regolamento (CE) n° 27/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 in deroga all'art. 6 all. IV° del Regolamento CE 973/2001;
- VISTA la Circolare in data 19 Aprile 2006 prot. n° 0001853 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura, che fornisce ulteriori elementi di chiarificazione circa l'applicazione degli obblighi normativi comunitari relativi ai Regolamenti (CE) nel settore della pesca del tonno rosso n° 2847/93, n° 2807/93, n° 2454/93, n° 2244/03 e n° 869/04;
- VISTA La Circolare 002/2006 in data 19 aprile 2006, prot. n° 0007977, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura, avente per oggetto "Operazioni di controllo e ispezione nel settore della pesca del tonno rosso";
- VISTO il Regolamento (CE) n° 302/2009 del 06 Aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il Regolamento (CE) n° 43/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n° 1559/2007;

- VISTO il Regolamento (CE) n° 1967/2006 del 21 Dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifiche al Regolamento (CE) n° 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) 1626/94;
- VISTA la Circolare n° 10778 del 07 Aprile 2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, dal titolo: “Circolare sul tonno rosso: campagna di pesca 2009”, tesa a fornire ulteriori elementi e chiarire l’applicazione degli obblighi normativi comunitari derivanti dall’introduzione del Regolamento (CE) n° 302/2009 citato;
- VISTA la lista dei porti designati per lo sbarco del tonno rosso, allegata e facente parte integrante della suddetta Circolare ministeriale, che individua nell’ambito del Circondario Marittimo di Olbia, il porto di Olbia quale unico punto di sbarco previsto per tale tipo di operazioni;
- VISTO l’elenco delle unità da pesca e delle tonnare fisse munite di un permesso di pesca speciale per la cattura del tonno rosso ed assegnatarie di quote di cattura, così come previsto dal Regolamento CE n° 302/2009 del 06/04/2009, diramato con la medesima Circolare n° 10778 citata;
- VISTE le precisazioni fornite in materia di pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso con il dispaccio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura prot. n° 0014152 in data 5 Maggio 2009;
- VISTA la propria precedente Ordinanza n° 39/2008 in data 24 Giugno 2008, recante regolamentazione e disciplina della pesca del tonno rosso in aderenza al Regolamento (CE) n° 1559/2007, ora abrogato;
- RITENUTO pertanto necessario emanare nuove disposizioni, aggiornate al Regolamento (CE) n° 302/2009 citato, finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso dalle unità da pesca che approdano nei sorgitori (porti designati) ricadenti nell’ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Olbia, con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto ittico sbarcato, così come disposto dai Regolamenti comunitari e dalla discendenti normative stabilite dalla Direzione Generale della pesca (RPM);
- VISTO l’art. 59 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione e l’art. 97 del D.P.R. 1639/1968,

## **RENDE NOTO**

Che il Regolamento (CE) n° 302/2009 del 06 Aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il Regolamento (CE) n° 43/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n° 1559/2007, ha introdotto una nuova disciplina della pesca professionale, sportiva e ricreativa del tonno rosso.

## **ORDINA**

### **ARTICOLO 1**

#### **(Campo di applicazione, finalità e provvedimenti)**

Il presente provvedimento regola e disciplina l’attività di pesca del tonno rosso (*thunnus thynnus*) e le attività connesse secondo la disciplina e le norme stabilite in seno ai vigenti Regolamenti comunitari ed alla normativa nazionale richiamata in premessa.

Scopo del presente provvedimento è dare concreta attuazione agli adempimenti posti in capo all’Autorità Marittima e contemplati nella citata normativa, finalizzati al controllo dell’esattezza dei dati da inserirsi nella documentazione (da compilarsi all’atto dello sbarco/trasbordo di esemplari della famiglia degli *scombridae* e di tonno rosso), nonché di verificare la taglia minima del pesce catturato e la perfetta rispondenza agli adempimenti previsti dalla citata normativa.

Tutte le comunicazioni ed informazioni a carattere obbligatorio, previste dalla normativa comunitaria/nazionale sopra richiamata, trasmesse in modalità radio/telefonica, con strumenti informatici ovvero in forma cartacea, dovranno essere dirette unicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Olbia, ovvero agli altri Uffici espressamente indicati, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni impartite al riguardo dalla normativa Comunitaria/Nazionale succitata e ribaditi nella presente Ordinanza.

## **ARTICOLO 2**

### **(Porto designato per lo sbarco)**

Le operazioni di sbarco in banchina del tonno rosso (*thunnus thynnus*) catturato, dovranno essere effettuate nel porto designato di Olbia – Molo B. Brin (porto “vecchio”), unico porto designato per questo Circondario Marittimo.

Per contingenti motivi di carattere operativo ed in via del tutto eccezionale, questa Autorità Marittima, per la singola richiesta di sbarco, prenotificata secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n° 302/2009 e dalla presente Ordinanza, potrà assegnare un’altra banchina presso la quale procedere alle operazioni commerciali.

## **ARTICOLO 3**

### **(V.M.S. - “Blue- Box”)**

I pescherecci che siano stati autorizzati alla cattura di “tonno rosso” non possono lasciare uno dei porti di questo Circondario Marittimo senza dispositivi di localizzazione satellitari (“blue-box”) funzionanti installati a bordo.

Solo in caso di guasto in porto, tale da non potersi ripristinare la funzionalità del sistema in tempi ragionevolmente brevi, il peschereccio potrà essere autorizzato, dal C.C.A.P. competente per territorio (ovvero: 13° C.C.A.P. di Cagliari), a mollare gli ormeggi, con obbligo di comunicare la propria posizione ogni due ore (Regolamento (CE) n° 2244/03, artt. 2, 4, 8 c.1).

In caso di “malfunzionamento tecnico durante la navigazione”, il Comandante, l’Armatore o il loro mandatario comunica “ogni 4 ore” la posizione aggiornata dell’unità “con ogni possibile mezzo”.

Le interruzioni delle comunicazioni sulla posizione dell’imbarcazione, perduranti le 12 ore, devono essere immediatamente documentate (Regolamento (CE) n° 2244/03, art. 11 cc. 2 e 3; art 12 c.1).

Se il peschereccio è ormeggiato in porto, è fatto obbligo di notificare al C.C.A.P. competente per territorio lo spegnimento dell’apparato, assicurando che il rapporto successivo attesti che la nave non abbia cambiato posizione (Reg. CE 2244/03 art. 8 cc. 3).

## **ARTICOLO 4**

### **(Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)**

I Comandanti di navi da pesca comunitarie che hanno catturato “tonno rosso”, anche se accidentalmente, o loro mandatari, ovvero, i Comandanti di unità da pesca comunitarie, autorizzate e munite di permesso di pesca speciale ed in possesso di quota come da apposito elenco annuale diramato dal Mi.P.A.A.F., che intendano effettuare presso il porto designato di Olbia le operazioni di sbarco del prodotto catturato, hanno l’obbligo di prenotificare il loro approdo, con almeno 4 (quattro) ore di anticipo, all’Autorità Marittima (Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 21) comunicando le informazioni di seguito riportate:

- Orario di previsto arrivo;
- Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- Informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

Le unità di cui al primo comma, una volta ormeggiate nel porto di Olbia, non potranno iniziare le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali, sino a quando non sia presente in banchina personale incaricato di questa Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa, che dovrà confrontare tale dato con quello registrato sul log-book dell'unità e sugli altri documenti ufficiali.

Qualora per questioni contingenti, non possa essere assicurata la presenza in banchina di incaricati di questa Autorità Marittima, lo sbarco potrà essere effettuato solo dopo aver ottenuto il preventivo nulla osta da parte della stessa. In tale ultima ipotesi, è fatto obbligo al Comandante dell'unità da pesca di documentare la quantità di prodotto sbarcato, mediante la presentazione, da effettuarsi improrogabilmente entro 2 ore dal termine delle operazioni di sbarco, di idonea certificazione rilasciata da una pesa pubblica riconosciuta, relativa all'automezzo destinato al successivo trasporto del prodotto.

Tutte le catture sbarcate sono pesate (e non stimate).

Le comunicazioni di che trattasi avverranno mediante contatti via VHF/FM ovvero telefonicamente ai seguenti recapiti: Compamare Olbia – Sala Operativa: via telefono: 0789/21243; 0789/26666 (attivi 24 ore su 24); via radio: Canali 16 – 12 Vhf;

Lo sbarco potrà essere effettuato unicamente tra le ore 08,00 e le ore 24,00.

## ARTICOLO 5

### (Documentazione da produrre all'atto dello sbarco)

Al momento dell'arrivo presso la banchina del porto designato indicata all'art. 2 della presente Ordinanza e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, a cura del Comandante dell'unità da pesca dovrà essere resa prontamente disponibile e posta in visione al personale dell'Autorità Marittima presente in banchina, la documentazione di cui al Regolamento (CE) n° 302/2009 (come richiamata dalla Circolare n° 10778 del 07 Aprile 2009 citato in premessa), secondo la tempistica prevista, decorrente dall'orario in cui sono terminate le operazioni di sbarco stesse. In particolare andrà curata la corretta compilazione della seguente documentazione:

- Giornale di bordo (Log-Book UE modello Atlantico), compilato nei campi previsti obbligatori e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco (Regolamento (CE) n° 2847/93 art. 6 c. 1; Regolamento (CE) n° 2807/83 art. 1 cc. 1 e 2);
- Dichiarazioni di cattura giornaliere/settimanali;
- Nota di vendita, ovvero dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario in caso di vendita non diretta (Regolamento (CE) n° 2847/93 art. 9 c.2, 11, 12, 13);
- B.C.D. (Blue fin Tuna Catch Document), documento con il quale viene ricostruita e garantita la *tracciabilità* delle diverse fasi della "*filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione*". Il modello di che trattasi deve essere validato da parte del personale designato ed autorizzato delle Camere di Commercio e debitamente compilato.

La nota di vendita del prodotto (fattura o documento equivalente) di che trattasi, all'atto della prima vendita, deve essere rilasciata dai centri per la vendita all'asta del mercato ittico, da altri organismi autorizzati, ovvero dal compratore autorizzato; tale documentazione deve essere inviata all'Autorità marittima del luogo ove è avvenuta la prima vendita. La nota di vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:

- il n.ro di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
- il porto e la data di sbarco;
- il nome del proprietario o del comandante della nave e, se si tratta di altra persona, il nome del venditore;
- il nome dell'acquirente e il suo numero di p. I.V.A.;
- la denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura del tonno rosso;
- la taglia o il peso, il grado, la presentazione e la freschezza;
- il luogo e la data di vendita;
- il riferimento del documento di trasporto.

Della presentazione delle note di vendita in cui si trovano elencati tutti i dati sopra elencati sono responsabili i suddetti centri per la vendita all'asta o gli altri organismi o persone autorizzate.

Nel caso in cui il prodotto non sia venduto direttamente, verrà rilasciata una dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario. La dichiarazione di assunzione in carico dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura del tonno rosso;
- il peso, ripartito per tipo di presentazione dei prodotti;
- dimensione minima di ogni singolo tonno rosso;
- il n.ro di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
- il porto e la data di sbarco;
- il nome del comandante della nave;
- il luogo in cui i prodotti sono immagazzinati;
- se del caso, il riferimento del documento di trasporto;

## **ARTICOLO 6** **(Misure di Mercato)**

Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal Regolamento (CE) n° 302/2009 e dalla Raccomandazione ICCAT 08-12 sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.

## **ARTICOLO 7** **(Rispetto delle condizioni igienico sanitarie)**

Durante le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali autorizzati, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico – sanitaria, di sicurezza nonché tutte le disposizioni non espressamente richiamate nella presente ordinanza.

Durante le operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.

I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra, dovranno essere in possesso dei previsti requisiti di legge, in riferimento alle autorizzazioni sanitarie ed alla idoneità del veicolo stesso.

Sono vietate lavorazioni del prodotto in banchina.

A termine delle operazioni di travaso dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

## **ARTICOLO 8** **(Taglie minime)**

La taglia minima catturabile di tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm (Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 9).

In deroga al comma precedente, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 Kg. o 75 cm esclusivamente per le unità autorizzate (ovvero: in possesso di licenza di pesca speciale), nei seguenti casi:

- Tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate;
- Tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini d'allevamento;
- Tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, con palangari e con lenze a mano.

## **ARTICOLO 9** **(Catture accessorie)**

Tutti i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso (ovvero: che non siano stati autorizzati con licenza di pesca speciale) che “catturano accidentalmente tonno rosso”, devono sbarcarlo “esclusivamente nel porto designato”, con pre-notifica a questa Autorità Marittima come indicato all'art. 4.

Le catture accidentali “non possono superare i 750 Kg. annui” (D.M. 27 Luglio 2000, art. 4).

I pescherecci, che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzati a detenere a bordo catture di tonno rosso superiore al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Quando è aperta la pesca del tonno rosso, è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie.

Alle catture accessorie di tonno rosso si applicano gli art. 17, 18, 21, 23 e 34 del Regolamento (CE) n° 302/2009.

## ARTICOLO 10

### (Periodi di divieto della pesca)

Secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 7, testo ufficiale in lingua inglese, la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è vietata:

- se praticata con *palangari pelagici, da grandi navi da cattura di lunghezza superiore a 24 m, dal 1° Giugno al 31 Dicembre di ogni anno*, ad eccezione della zona delimitata ad Ovest dal meridiano 10° WO e a nord dal parallelo 42° N, nella quale tale pesca è vietata dal 1° Febbraio al 31 Luglio (c.1);
- se praticata con *reti da circuizione, dal 15 Giugno al 15 Aprile di ogni anno* (c.2);
- se praticata con *tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate, dal 15 Ottobre al 15 Giugno di ogni anno* (c.3);
- se praticata da *pescherecci da traino pelagici, dal 15 Ottobre al 15 Giugno* (c.4);
- se trattasi di *pesca sportiva o ricreativa, dal 15 Ottobre al 15 Giugno* (c.5).

## ARTICOLO 11

### (Pesca sportiva e pesca ricreativa - Autorizzazioni)

La pesca sportiva del tonno rosso è quel tipo di pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 2, lett. n).

La pesca ricreativa del tonno rosso è quel tipo di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 2, lett. o).

I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso dovranno chiedere il rilascio di specifica autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell'unità da diporto da adibire a tale attività (se il porto in questione ricade nella giurisdizione di questa Capitaneria di Porto, l'autorizzazione dovrà essere richiesta alla Sezione Pesca di questo Comando). Al riguardo:

- le unità saranno autorizzate a seguito di presentazione di istanza in bollo da parte del proprietario, con l'indicazione di tutti gli elementi individuativi dell'unità stessa (per i natanti, il proprietario dovrà indicare le matricole dei motori, come risultanti dai relativi documenti);
- dovrà essere presentata fotocopia autenticata della polizza di assicurazione del motore dell'unità da autorizzare;
- l'autorizzazione costituirà documento di bordo e dovrà essere detenuta unitamente ad essi a bordo e dovrà essere esibita alle Autorità preposte al controllo.

L'autorizzazione rilasciata nel corso dell'anno 2009 avrà validità limitata al periodo dal 16 Giugno al 14 Ottobre.

L'autorizzazione sarà revocata in caso di riscontrata violazione della disciplina della pesca sportiva e ricreativa e di tutte le altre pertinenti disposizioni in materia di attività di pesca, sbarco, commercializzazione, ecc. del tonno rosso.

E' vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo per fini caritativi.

E' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare di pesca ricreativa, garantendo, comunque, il rilascio immediato degli esemplari catturati vivi, in particolare del novellame.

Le manifestazioni di pesca sportiva potranno avvenire solo se preventivamente autorizzate dall' Autorità Marittima competente. I dati delle catture di tonno rosso nell'ambito delle manifestazioni sportive dovranno essere comunicati a questa Autorità Marittima (se la manifestazione si svolge nelle acque di questo Circondario Marittimo).

## **ARTICOLO 12**

### **(Sbarco di tonno rosso proveniente dalla Pesca sportiva o ricreativa)**

Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso gli approdi del Circondario Marittimo di Olbia.

I conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari, hanno l'obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all'Autorità Marittima del porto di sbarco (ovvero alla più vicina, ovvero a questa Capitaneria di Porto), comunicando l'orario di previsto arrivo con congruo anticipo.

Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della "dichiarazione di cattura", utilizzando il modello apposito allegato alla presente Ordinanza.

Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell'Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

## **ARTICOLO 12**

### **(Sanzioni)**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente, ed in particolare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, dalle disposizioni di legge di seguito elencate:

- Pesca in luoghi e tempi vietati, con unità o attrezzi non consentiti; violazioni di limiti di cattura: Legge 14 luglio 1965, n° 963, art. 15, 26 e 27 (così come modificati dalla Legge 25 Agosto 1988 n° 381 e dalla Legge 6 Giugno 2008, n° 101, articolo 8);
- Violazioni in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 30 Aprile 1962, n° 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande); D. Lgs n° 193/2007 del 06/11/2007; Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/ 2004;
- Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo: art. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
- Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima: art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

## **ARTICOLO 13**

### **(Disposizioni finali)**

L'Ordinanza n° 39/08 del 24/06/2008 è abrogata; sono altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa comunitaria / nazionale.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria/nazionale, richiamata in premessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Olbia, all'albo Pretorio dei Comuni rivieraschi, l'inclusione sul sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), l'invio a tutti gli Uffici Marittimi presenti sul territorio nazionale ed opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.

Olbia, 11 Maggio 2008

F.to  
**IL COMANDANTE**  
**C.V. (CP) Rodolfo DE PETRIS**

**Dichiarazione di cattura del tonno rosso**  
**(Reg. (CE) N. 302/2009)**

Nome e/o numero di iscrizione dell'unità da diporto: \_\_\_\_\_

(per i natanti, il proprietario dovrà indicare anche le matricole dei motori, come risultanti dai relativi documenti)

Nominativo del comandante: \_\_\_\_\_

Nominativo del proprietario: \_\_\_\_\_  
(se diverso dal comandante)

Riferimento comunicazione  VHF  telefono in data : \_\_\_\_\_ alle ore: \_\_\_\_\_

All'Ufficio marittimo di:  Olbia – Capitaneria di Porto di Olbia  
(barrare la casella che interessa)  La Caletta – Ufficio Locale Marittimo di Siniscola  
 Calagonone – Ufficio Locale Marittimo di Calagonone

Porto di sbarco: \_\_\_\_\_

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1 (uno)		

Data:

**Il Comandante dell'unità**

\_\_\_\_\_

**Modalità per effettuare la comunicazione preliminare**

*a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco*

- Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso gli approdi del Circondario Marittimo di Olbia.
- I conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari, hanno l'obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all'Autorità Marittima del porto di sbarco (ovvero alla più vicina), comunicando l'orario di previsto arrivo con congruo anticipo, con le seguenti modalità:

Compamare Olbia: via telefono: 0789/21243-26666 (attivi "h24"); via radio: Canali 16 – 12 Vhf (ascolto "h24");

Locamare Siniscola: (giorni feriali) via telefono: ore 08,00-14,00: n. 0784/810137; ore 14,00-08,00: n. 320/4365628; (giorni festivi) ore 00,00–24,00: n. 320/4365628;

Locamare Calagonone: (giorni feriali) via telefono: ore 08,00-14,00: n. 0784/93261; ore 14,00-08,00: n. 320/4365622; (giorni festivi) ore 00,00-24,00: n. 320/4365622.

- Una copia della "dichiarazione di cattura" deve essere consegnata, ovvero trasmessa, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, entro 24 ore dallo sbarco.
- Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell'Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

**SI RICORDA CHE:**

- E' vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo per fini caritativi.
- E' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare di pesca ricreativa, garantendo, comunque, il rilascio immediato degli esemplari catturati vivi, in particolare del novellame.
- La pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è vietata dal 15 Ottobre al 15 Giugno.
- I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso dovranno chiedere il rilascio di specifica autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell'unità da diporto da adibire a tale attività.